

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 803)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ALTISSIMO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCALFARO)

col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(NICOLAZZI)

e col **Ministro per gli Affari Regionali**

(ROMITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1984

Legge-quadro sul commercio all'ingrosso

ONOREVOLI SENATORI. — L'avanzata attuazione dell'ordinamento regionale ha evidenziato l'esigenza di dettare una normativa quadro sui mercati all'ingrosso entro la quale le regioni possono contenere la propria legislazione, tanto più che in concreto molte Regioni hanno esercitato le proprie competenze legislative in materia e posto che la specificità della legislazione statale attualmente vigente non si armonizza sotto molteplici profili con dette competenze regionali costituzionalmente garantite.

In luogo della minuta disciplina vigente si è dovuto perciò, da un lato, definire il concetto di mercato all'ingrosso — che si è ritenuto di distinguere dal concetto di centro commerciale all'ingrosso — e, dall'altro, riaffermati i vincoli derivanti alla Regione dalla programmazione nazionale, con l'obbligo della Regione medesima di adottare piani di settore, individuare una serie di principi fondamentali per la disciplina, con legge regionale, dei mercati all'ingrosso, istituiti con provvedimento del presidente della giunta regionale e affidati alla gestione di aziende pubbliche o società a prevalente partecipazione pubblica. Tali principi attengono alla esigenza di garantire la trasparenza nella formazione dei prezzi delle merci trattate e l'economicità dei servizi liberamente fruiti dagli operatori, evitando, al contempo, il formarsi di rendite parassitarie di posizione a favore dei titolari dei posteggi nel mercato — che vengono assoggettati al regime della concessione, trasferibile soltanto con l'azienda e revocabile nel caso di persistente inattività — ovvero lo svolgimento di attività fuori mercato — epperò slealmente concorrenziali — da parte degli astatori e dei commissionari.

Accanto alla struttura del mercato, organizzato con accentuazione del profilo pubbli-

cistico, si è ritenuto di prevedere la possibilità che le Regioni promuovano la creazione dei centri commerciali all'ingrosso, nei quali dovranno essere dislocati gli esercizi commerciali ubicati in ambienti inidonei commercialmente ovvero in zone congestionate.

Passando all'esame dei contenuti del disegno di legge, l'articolo 1 va segnalato per la riaffermazione del principio — già esistente nella legge 25 marzo 1959, n. 125 — che l'esercizio del commercio all'ingrosso non è soggetto ad autorizzazione, anche se svolto fuori dei mercati o dei centri commerciali all'ingrosso che si provvede a definire.

L'articolo 2 riserva al CIPE l'individuazione dei mercati all'ingrosso di rilevanza nazionale, per i quali dovranno essere istituiti un punto doganale e organizzati i servizi pubblici essenziali, e prevede altresì l'obbligo delle Regioni di dotarsi di un apposito piano dei mercati all'ingrosso.

L'articolo 3 dispone che i mercati all'ingrosso, istituiti con provvedimento del presidente della Regione, siano affidati in concessione ad aziende pubbliche ovvero a società con prevalente partecipazione pubblica.

L'articolo 4 individua i principi fondamentali cui dovranno ispirarsi le leggi regionali nell'organizzare la gestione dei mercati ed i relativi controlli e nel disciplinare l'ordinamento ed il funzionamento dei mercati, nonché delle attività professionali ed imprenditoriali ivi svolte.

L'articolo 5 disciplina i requisiti morali e professionali richiesti per l'assunzione e lo svolgimento delle funzioni di direttore del mercato.

L'articolo 6 definisce i poteri della Regione in materia di promozione dei centri commerciali all'ingrosso.

L'articolo 7 contiene le disposizioni finali.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Principi e definizioni)*

L'esercizio del commercio all'ingrosso non è soggetto ad autorizzazione e può svolgersi liberamente anche fuori dei mercati e dei centri commerciali all'ingrosso.

Per mercato all'ingrosso si intende, ai fini della presente legge, un'area delimitata ed attrezzata per lo svolgimento, da parte di una pluralità di venditori e di compratori, di operazioni commerciali all'ingrosso relative a prodotti destinati all'alimentazione umana od animale, a prodotti dell'allevamento, a fiori, piante e sementi. I mercati all'ingrosso costituiscono a tutti gli effetti strutture e servizi di interesse pubblico.

Per centro commerciale all'ingrosso si intende, ai fini della presente legge, una pluralità di esercizi commerciali all'ingrosso, anche appartenenti a settori merceologici diversi, ubicati in un'area attrezzata con infrastrutture e servizi comuni.

Chi intenda esercitare il commercio all'ingrosso dei prodotti indicati al secondo comma del presente articolo e chi intenda esercitare l'attività di commissionario astatore, relativamente agli stessi prodotti, deve iscriversi ad una sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, con le modalità e per gli effetti previsti da tale legge.

Nel primo comma dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, l'espressione « commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso » è sostituita con la seguente: « l'iscrizione nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso e qualunque iscrizione in albi, registri od elenchi tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ad eccezione del registro formato a sensi dell'articolo 50 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 ».

## Art. 2.

*(Programmazione dei mercati all'ingrosso)*

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in armonia con la programmazione economica nazionale e con gli indirizzi di politica economica per il settore commerciale, determina, d'intesa con le Regioni, i mercati all'ingrosso di rilevanza nazionale.

I mercati di cui al precedente comma sono individuati tra quelli che, per quantità, provenienza e destinazione delle merci trattate, esercitano influenza su aree di produzione o di consumo di più Regioni ovvero possono assumere tale influenza attraverso appositi programmi di potenziamento.

Nei mercati all'ingrosso di rilevanza nazionale possono essere istituiti un ufficio doganale e gli altri uffici pubblici necessari per l'importazione e l'esportazione dei prodotti.

Le Regioni, con deliberazione del consiglio regionale, adottano un piano di ristrutturazione e di sviluppo dei mercati all'ingrosso in conformità con gli obiettivi della programmazione economica nazionale. In tale piano sono individuati gli ambiti territoriali sovracomunali entro i quali i Comuni interessati dovranno reperire le aree per mercati all'ingrosso e sono definiti gli *standards* minimi degli impianti e delle attrezzature in rapporto alla funzione prevalente di mercato per la produzione o di mercato per il consumo.

## Art. 3.

*(Istituzione dei mercati all'ingrosso)*

I mercati all'ingrosso sono istituiti con provvedimento del presidente della giunta regionale.

La legge regionale disciplina le modalità di istituzione e funzionamento dei mercati all'ingrosso, prevedendone la gestione mediante concessione da affidarsi ad aziende pubbliche o a società a prevalente partecipazione pubblica e definendo le competenze amministrative spettanti ai Comuni.

Con il provvedimento istitutivo possono essere determinate zone finite al mercato e funzionalmente collegate alle esigenze di questo, nelle quali non possono insediarsi i commercianti all'ingrosso degli stessi prodotti trattati nel mercato; può essere altresì previsto, in apposite aree all'interno del mercato, l'insediamento di attività private connesse con la trasformazione e la lavorazione dei prodotti, nonché di attività accessorie attinenti allo svolgimento del commercio all'ingrosso.

Art. 4.

*(Funzionamento dei mercati all'ingrosso)*

Il funzionamento e la gestione dei mercati all'ingrosso sono disciplinati con legge regionale, in conformità ai seguenti principi:

1) il libero svolgimento della concorrenza deve essere assicurato tra una pluralità di operatori per le vendite e per gli acquisti;

2) l'assegnazione dei posteggi deve essere effettuata a tempo determinato e deve essere disciplinata secondo il regime della concessione di beni pubblici condizionata ad una adeguata capacità operativa dei concessionari, prevedendosi la revoca della concessione qualora per due anni consecutivi il concessionario tratti un quantitativo inferiore al minimo richiesto; la concessione del posteggio non può essere trasferita a nessun titolo se non unitamente all'azienda commerciale;

3) la partecipazione agli organi collegiali di gestione dei mercati deve essere prevista per i rappresentanti degli enti e delle associazioni costituiti tra gli operatori addetti alle vendite e agli acquisti nonché per i rappresentanti delle cooperative dei lavoratori addetti ai servizi;

4) i canoni delle concessioni di posteggio e le tariffe dei servizi debbono essere stabiliti in misura tale da consentire almeno il pareggio di bilancio delle aziende o società concessionarie dei mercati;

5) le cooperative di servizi debbono essere preferite, a parità di condizioni, nell'eventuale affidamento in concessione della gestione dei servizi del mercato;

6) il trasferimento delle merci tra gli operatori addetti alle vendite non può essere consentito, salvo i casi in cui l'operatore debba completare con acquisti limitati il suo assortimento;

7) gli astatori e i commissionari non possono esercitare per conto proprio, anche fuori del mercato, il commercio di prodotti compresi nei settori di attività del mercato stesso;

8) il regolamento del mercato, i bilanci preventivi e consuntivi, gli impegni poliennali e i progetti di investimento deliberati dall'ente gestore debbono essere sottoposti al controllo di legittimità della Regione o degli organi da essa delegati;

9) la rilevazione dei prezzi e delle quantità di merci immesse e vendute nel mercato e la diffusione dei dati relativi debbono essere effettuate in aderenza all'effettivo andamento delle transazioni e comunque nel rispetto delle istruzioni impartite dall'ISTAT.

Le leggi regionali non possono imporre nei mercati diritti ed oneri in qualsiasi forma, o sotto qualsiasi denominazione, salvo che a titolo di corrispettivo per servizi effettivamente resi e volontariamente fruiti dagli utenti, ovvero stabilire norme di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti trattati nei mercati.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le Regioni interessate, determina, con proprio decreto, la percentuale massima delle provvigioni per le vendite in conto commissione.

#### Art. 5.

##### *(Registro dei direttori di mercato)*

Al mercato all'ingrosso è preposto un direttore, che è responsabile del suo funzionamento e che vigila sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti all'interno del mercato stesso.

Il direttore del mercato è assunto dall'ente gestore, con un contratto a termine, tra le persone iscritte in un apposito registro

pubblico, tenuto da una commissione istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Hanno titolo ad essere iscritti al registro coloro che posseggono un diploma di laurea in scienze agrarie, in economia e commercio, in giurisprudenza o altri titoli equipolenti o che siano stati per il decennio anteriore alla domanda d'iscrizione titolari o amministratori o dirigenti di imprese esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti di cui al secondo comma del precedente articolo 1 ovvero dipendenti con funzioni direttive di enti gestori di mercati all'ingrosso o di enti pubblici.

L'iscrizione è negata a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 11 giugno 1971, n. 426, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione.

La commissione è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che prevede la composizione, la durata e le modalità di funzionamento della stessa e ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione del presente articolo.

L'iscrizione, il diniego dell'iscrizione e la cancellazione sono disposti dalla commissione con provvedimento definitivo.

L'ente gestore del mercato, prima di assumere il direttore, si accerta del permanere dei requisiti prescritti dal precedente quarto comma.

I direttori di mercato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti di diritto nel registro, sempre che non ricorrano le condizioni ostative di cui al quarto comma.

#### Art. 6.

##### *(Centri commerciali all'ingrosso)*

Le Regioni promuovono la creazione di centri commerciali all'ingrosso, disponendo che le aree a tale scopo destinate dagli strumenti urbanistici siano localizzate in modo coerente con le infrastrutture esistenti o progettate, nonchè con il piano dei trasporti e con il piano territoriale di coordinamento

regionale e siano altresì idonee all'insediamento degli esercizi commerciali all'ingrosso localizzati in zone congestionate o in strutture che non consentano l'adozione di tecniche mercantili moderne.

Art. 7.

*(Abrogazione di norme)*

Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

I soggetti iscritti negli albi di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, purchè presentino domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.